

**MINISTERO DELL'INTERNO**  
**DECRETO MINISTERIALE 30 NOVEMBRE 1983**  
(G.U. n. 339 del 12 dicembre 1983)

*Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi*

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTA la legge 13 maggio 1961, n. 469, art. 1;

VISTA la legge 26 luglio 1965, n. 996, art. 2;

VISTA la legge 18 luglio 1980, n. 406, art. 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

RILEVATA la necessità di definire in maniera univoca i termini, le definizioni generali e i simboli grafici relativi ad espressioni specifiche della prevenzione incendi secondo quanto disposto dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

VISTE le definizioni e la simbologia grafica elaborate dal Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

VISTO l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;

DECRETA:

E' approvato l'elenco contenente i termini e le definizioni generali di prevenzione incendi riportati nell'allegato A al presente decreto.

E' altresì approvata la tabella contenente i fondamentali simboli grafici, riferibili esclusivamente a misure di prevenzione incendi, da adottarsi nella esecuzione di elaborati tecnici relativi ad attività soggette ai controlli da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riportata nell'allegato B al presente decreto.

Sono abrogati i termini e le definizioni generali, riportati nelle norme e nei criteri tecnici attualmente in vigore di cui al primo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, non conformi a quelli approvati con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Allegato A*

**1. – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE**

**1.1. Altezza ai fini antincendi degli edifici civili**

Altezza massima misurata dal livello inferiore dell'apertura più alta dell'ultimo piano abitabile e/o agibile, escluse quelle dei vani tecnici, al livello del piano esterno più basso.

**1.2. Altezza dei piani**

Altezza massima tra pavimento e intradosso del soffitto.

### **1.3. Carico d'incendio <sup>1</sup>**

*Potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari a 0,054 chilogrammi di legna equivalente.*

### **1.4. Carico d'incendio specifico**

Carico d'incendio riferito alla unità di superficie lorda.

### **1.5. Compartimento antincendio <sup>2</sup>**

*Parte della costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la capacità di compartimentazione.*

### **1.6. Comportamento al fuoco**

Insieme di trasformazioni fisiche e chimiche di un materiale o di un elemento da costruzione sottoposto all'azione del fuoco. Il comportamento al fuoco comprende la resistenza al fuoco delle strutture e la reazione al fuoco dei materiali.

### **1.7. Filtro a prova di fumo**

Vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', dotato di due o più porte munite di congegni di autochiusura con resistenza al fuoco REI predeterminata, e comunque non inferiore a 60', con camino di ventilazione di sezione adeguata e comunque non inferiore a 0,10 m<sup>2</sup> sfociante al di sopra della copertura dell'edificio, oppure vano con le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco e mantenuto in sovrappressione ad almeno 0,3 mbar, anche in condizioni di emergenza, oppure aerato direttamente verso l'esterno con aperture libere di superficie non inferiore ad 1 m<sup>2</sup> con esclusione di condotti.

### **1.8. Intercapedine antincendi**

Vano di distacco con funzione di aerazione e/o scarico di prodotti della combustione di larghezza trasversale non inferiore a 0,60 m; con funzione di passaggio di persone di larghezza trasversale non inferiore a 0,90 m. Longitudinalmente è delimitata dai muri perimetrali (con o senza aperture) appartenenti al fabbricato servito e da terrapieno e/o da muri di altro fabbricato, aventi pari resistenza al fuoco. Ai soli scopi di aerazione e scarico dei prodotti della combustione è inferiormente delimitata da un piano ubicato a quota non inferiore ad 1 m dall'intradosso del solaio del locale stesso. Per la funzione di passaggio di persone, la profondità della intercapedine deve essere tale da assicurare il passaggio nei locali serviti attraverso varchi aventi altezza libera di almeno 2 m. Superiormente è delimitata da "spazio scoperto".

### **1.9. Materiale**

Il componente (o i componenti variamente associati) che può (o possono) partecipare alla combustione in dipendenza della propria natura chimica e delle effettive condizioni di messa in opera per l'utilizzazione.

---

<sup>1</sup> Definizione così sostituita dal decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007 recante "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (S.O. n. 87 alla G.U. n. 74 del 29/03/2007).

<sup>2</sup> Definizione così sostituita dal decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007 recante "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (S.O. n. 87 alla G.U. n. 74 del 29/03/2007).

### **1.10. Reazione al fuoco**

Grado di partecipazione di un materiale combustibile al fuoco al quale è sottoposto. In relazione a ciò i materiali sono assegnati (D.M. 26 giugno 1984) alle classi 0, 1, 2, 3, 4, 5 con l'aumentare della loro partecipazione alla combustione; quelli di classe 0 sono non combustibili.

### **1.11. Resistenza al fuoco <sup>3</sup>**

*Una delle fondamentali strategie di protezione da perseguire per garantire un adeguato livello di sicurezza della costruzione in condizioni di incendio. Essa riguarda la capacità portante in caso di incendio, per una struttura, per una parte della struttura o per un elemento strutturale nonché la capacità di compartimentazione rispetto all'incendio per gli elementi di separazione sia strutturali, come muri e solai, sia non strutturali, come porte e tramezzi.*

### **1.12. Spazio scoperto**

Spazio a cielo libero o superiormente grigliato avente, anche se delimitato su tutti i lati, superficie minima in pianta (m<sup>2</sup>) non inferiore a quella calcolata moltiplicando per tre l'altezza in metri della parete più bassa che lo delimita. La distanza fra le strutture verticali che delimitano lo spazio scoperto deve essere non inferiore a 3,50 m. Se le pareti delimitanti lo spazio a cielo libero o grigliato hanno strutture che aggettano o rientrano, detto spazio è considerato "scoperto" se sono rispettate le condizioni del precedente comma e se il rapporto fra la sporgenza (o rientranza) e la relativa altezza di impostazione è non superiore ad 1/2. La superficie minima libera deve risultare al netto delle superfici aggettanti. La minima distanza di 3,50 m deve essere computata fra le pareti più vicine in caso di rientranze, fra parete e limite esterno della proiezione dell'oggetto in caso di sporgenze, fra i limiti esterni delle proiezioni di oggetti prospicienti.

### **1.13. Superficie lorda di un compartimento**

Superficie in pianta compresa entro il perimetro interno delle pareti delimitanti il compartimento.

## **2. - DISTANZE**

### **2.1. Distanza di sicurezza esterna**

Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e il perimetro del più vicino fabbricato esterno alla attività stessa o di altre opere pubbliche o private oppure rispetto ai confini di aree edificabili verso le quali tali distanze devono essere osservate.

### **2.2. Distanza di sicurezza interna**

Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra i rispettivi perimetri in pianta dei vari elementi pericolosi di una attività.

### **2.3. Distanza di protezione**

Valore minimo, stabilito dalla norma, delle distanze misurate orizzontalmente tra il perimetro in pianta di ciascun elemento pericoloso di una attività e la recinzione (ove prescritta) ovvero il confine dell'area su cui sorge l'attività stessa.

## **3. - AFFOLLAMENTO - ESODO**

---

<sup>3</sup> Definizione così sostituita dal decreto del Ministro dell'interno 9 marzo 2007 recante "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (S.O. n. 87 alla G.U. n. 74 del 29/03/2007).

### **3.1. Capacità di deflusso o di sfollamento**

Numero massimo di persone che, in un sistema di vie d'uscita, si assume possano defluire attraverso una uscita di «modulo uno». Tale dato, stabilito dalla norma, tiene conto del tempo occorrente per lo sfollamento ordinato di un compartimento.

### **3.2. Densità di affollamento**

Numero massimo di persone assunto per unità di superficie lorda di pavimento (persone/m<sup>2</sup>).

### **3.3. Larghezza delle uscite di ciascun compartimento**

Numero complessivo di moduli di uscita necessari allo sfollamento totale del compartimento.

### **3.4. Luogo sicuro**

Spazio scoperto ovvero compartimento antincendio - separato da altri compartimenti mediante spazio scoperto o filtri a prova di fumo - avente caratteristiche idonee a ricevere e contenere un predeterminato numero di persone (luogo sicuro statico), ovvero a consentirne il movimento ordinato (luogo sicuro dinamico).

### **3.5. Massimo affollamento ipotizzabile**

Numero di persone ammesso in un compartimento. E determinato dal prodotto della densità di affollamento per la superficie lorda del pavimento.

### **3.6. Modulo di uscita**

Unità di misura della larghezza delle uscite. Il «modulo uno», che si assume uguale a 0,60 m, esprime la larghezza media occupata da una persona.

### **3.7. Scala di sicurezza esterna**

Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e di altre caratteristiche stabilite dalla norma.

### **3.8. Scala a prova di fumo**

Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso per ogni piano mediante porte di resistenza al fuoco almeno REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto dotato di parapetto a giorno.

### **3.9. Scala a prova di fumo interna**

Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso, per ogni piano, da filtro a prova di fumo.

### **3.10. Scala protetta**

Scala in vano costituente compartimento antincendio avente accesso diretto da ogni piano, con porte di resistenza al fuoco REI predeterminata e dotate di congegno di autochiusura.

### **3.11. Sistema di vie di uscita**

Percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. La lunghezza massima del sistema di vie di uscita è stabilita dalle norme.

### **3.12. Uscita**

Apertura atta a consentire il deflusso di persone verso un luogo sicuro avente altezza non inferiore a 2,00 m.

#### **4. - MEZZI ANTINCENDI**

##### **4.1. Attacco di mandata per autopompa**

Dispositivo costituito da una valvola di intercettazione ed una di non ritorno, dotato di uno o più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendi. Serve come alimentazione idrica sussidiaria.

##### **4.2. Estintore carrellato**

Apparecchio contenente un agente estinguente che può essere proiettato e diretto su un fuoco sotto l'azione di una pressione interna. E' concepito per essere portato e utilizzato su carrello.

##### **4.3. Estintore portatile**

Definizione, contrassegni distintivi, capacità estinguente e requisiti sono specificati nel decreto ministeriale 20 dicembre 1982 (G. U. n. 19 del 20 gennaio 1983).

##### **4.4. Idrante antincendio**

Attacco unificato, dotato di valvola di intercettazione ad apertura manuale, collegato a una rete di alimentazione idrica. Un idrante può essere a muro, a colonna sopra suolo oppure sottosuolo.

##### **4.5. Impianto automatico di rivelazione d'incendio**

Insieme di apparecchiature destinate a rivelare, localizzare e segnalare automaticamente un principio d'incendio.

##### **4.6. Impianto di allarme**

Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per segnalare un principio di incendio.

##### **4.7. Impianto fisso di estinzione**

Insieme di sistemi di alimentazione, di valvole, di condutture e di erogatori per proiettare o scaricare un idoneo agente estinguente su una zona d'incendio. La sua attivazione ed il suo funzionamento possono essere automatici o manuali.

##### **4.8. Lancia erogatrice**

Dispositivo provvisto di un bocchello di sezione opportuna e di un attacco unificato. Può essere anche dotata di una valvola che permette il getto pieno, il getto frazionato e la chiusura.

##### **4.9. Naspo**

Attrezzatura antincendio costituita da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata ad una estremità, in modo permanente, con una rete di alimentazione idrica in pressione e terminante all'altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice e di chiusura del getto.

##### **4.10. Rete di idranti**

Sistema di tubazioni fisse in pressione per alimentazione idrica sulle quali sono derivati uno o più idranti antincendio.

##### **4.11. Riserva di sostanza estinguente**

Quantitativo di estinguente, stabilito dall'autorità, destinato permanentemente alla esigenza di estinzione.

##### **4.12. Tubazione flessibile**

Tubo la cui sezione diventa circolare quando viene messo in pressione e che è appiattito in condizioni di riposo.

#### 4.13. Tubazione semirigida



Tubo la cui sezione resta sensibilmente circolare anche se non in pressione.



#### 5. - TOLLERANZE DELLE MISURE

Ai fini delle presenti indicazioni e tenuto conto dei criteri di tolleranza normalmente in uso per i dati quantitativi facenti parte delle normative o delle prescrizioni tecniche, si stabiliscono le tolleranze ammesse per le misure di vario tipo riportate nei termini e definizioni generali di prevenzione incendi:

Misura	Tolleranza
lineare	□ 2% per misure maggiori di 2,40 m □ 5% per misure minori o uguali di 2,40 m
di superficie	5%
di volume	5%
di pressione	1%

## SIMBOLI GRAFICI

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATIVO	DEFINIZIONE
ELEMENTI COSTRUTTIVI E RELATIVE APERTURE		Porta resistente al fuoco
<p>NOTA - Quando trattasi di elementi costruttivi resistenti al Fuoco accanto al simbolo grafico dovrà indicarsi la voce REI, RE o R con relativo numero che esprime i minuti primi.</p>		
DISTANZIAMENTI		<p>Distanza di sicurezza esterna</p> <p>" " " interna</p> <p>" " protezione</p>
SISTEMA DI VIE D'USCITA		<p>PERCORSO DI USCITA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ verso l'alto</li> <li>▪ orizzontale</li> <li>▪ verso il basso</li> </ul>
ESTINTORI		Estintore portatile
		Estintore carrellato
<p>NOTA - Dovrà essere indicata accanto al simbolo la classe di fuoco compatibile e la potenzialità dell'estintore</p>		

CATEGORIA	SIMBOLO FIGURATIVO	DEFINIZIONE
SISTEMI ANTINCENDIO IDRICI		Naspo
		Idrante a muro con tubazione flessibile e lancia
		Idrante sottosuolo
		Idrante soprasuolo
		Atacco per autopompa singolo e doppio
<i>NOTA - Dovrà essere indicata accanto al simbolo il diametro delle bocche ed il numero se multiplo</i>		
SISTEMI DI SEGNALAZIONE	(*) 	Impianto di allarme
		Impianto automatico di rivelazione d'incendio
<i>NOTA - (*) All'interno della circonferenza dovrà comparire il simbolo del tipo del rivelatore</i>		
IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE		Ad attivazione automatica
		Ad attivazione manuale
<i>NOTA - All'interno della circonferenza e del quadrato dovranno essere posti i simboli della sostanza estinguente</i>		

**Inoltre, da varie disposizioni, possono desumersi le seguenti ulteriori definizioni:**

**Controllo periodico**

Insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli impianti antincendio.

**Corridoio cieco**

Corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l'esodo in un'unica direzione. La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall'inizio dello stesso fino all'incrocio con un corridoio dal quale sia possibile l'esodo in almeno due direzioni, o fino al più prossimo luogo sicuro o via di esodo verticale.

**Gas leggero**

Gas avente densità rispetto all'aria inferiore a 0,8 (idrogeno, metano, ecc.).

**Gas pesante**

Gas avente densità rispetto all'aria superiore a 0,8 (GPL, acetilene, ecc.).

**Manutenzione**

Operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono stato le attrezzature e gli impianti antincendio.

**Manutenzione ordinaria**

Operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abissognevoli unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzioni di parti di modesto valore espressamente previste.

**Manutenzione straordinaria**

Intervento di manutenzione che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione.

**Percorso orizzontale protetto:** percorso di comunicazione orizzontale o suborizzontale protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di collegamento tra compartimenti o di adduzione verso luogo sicuro.

**Pericolo di incendio**

Proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di un ambiente di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio.

**Piano di uscita dall'edificio:** piano dal quale sia possibile l'evacuazione degli occupanti direttamente in luogo sicuro all'esterno dell'edificio, anche attraverso percorsi orizzontali protetti.

**Rischio di incendio**

Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti.

**Scale di sicurezza esterne**

Quando sia prevista la realizzazione di scale di sicurezza esterne, le stesse devono essere realizzate secondo i criteri sotto riportati:

- a) devono essere realizzate con materiali di classe 0 di reazione al fuoco;

- b) la parete esterna dell'edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno REI 60.

In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell'edificio e collegarsi alle porte di piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto sopra indicato.

### **Sorveglianza**

Controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

### **Spazio calmo**

Luogo sicuro statico contiguo e comunicante con una via di esodo verticale od in essa inserito. Tale spazio non dovrà costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedito capacità motorie in attesa dei soccorsi.

### **Uscita di piano**

Uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:

- a) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;
- b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;
- c) uscita che immette su di una scala esterna.

### **Valutazione dei rischi di incendio**

Procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio.

### **Via di uscita** (da utilizzare in caso di emergenza)

Percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.